

L.R. 9/2011, art. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2025, n. 1026

L.R. 9/2011, art 9. regolazione dei rapporti tra la Regione e Insiel Spa finalizzati allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione.

Sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto della regolamentazione

Art. 3 - Durata

CAPO II - TIPOLOGIA E CONTENUTO DELLE ATTIVITÀ

Art. 4 - Servizi

Art. 5 - Monitoraggio tecnico economico delle Azioni

Art. 6 - Risorse per la gestione dei servizi

CAPO III - GOVERNANCE

Art. 7 - Rapporti tra la Regione e la Società

Art. 8 - Coordinamento Piani

Art. 9 - Piano strategico triennale

Art. 10 - Piano Operativo

Art. 11 - Convenzioni ad hoc

Art. 12 - Controllo analogo

Art. 13 - Obblighi di collaborazione della Società

Art. 14 - Modalità di informativa periodica

Art. 15 - Prestazioni di terzi e accordi con terzi

CAPO IV - QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ

Art. 16 - Indicatori di misura della qualità dei servizi

Art. 17 - Benchmarking

CAPO V - COSTI DI GESTIONE, INVESIMENTO E FINANZIAMENTO

Art. 18 - Costi di gestione e investimento

Art. 19 - Finanziamento

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Modalità di comunicazione tra Regione e Società

Art. 21 - Obbligo di riservatezza e applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation)

Art. 22 - Rapporti tra la Società e la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità

Art. 23 - Rinvio

Art. 24 - Modifiche

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) *Regione*: la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) *Società*: la Società I.N.S.I.E.L. – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A;
- c) *Beneficiari*: enti del SIIIR;
- d) *Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.)*: l'insieme dei sistemi informativi, telematici e tecnologici della regione, degli enti, delle aziende, delle agenzie a finanza derivata dalla regione, degli enti del Servizio sanitario regionale, delle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e anche degli enti locali, degli enti pubblici economici e dei Commissari straordinari del Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali integrate in quanto necessarie alla soddisfazione di interessi la cui cura rientra nei compiti istituzionali della Regione, previsto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9/2011;
- e) *Cabina di regia*: organismo coordinato dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government al quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di salute e la Società, avente lo scopo di coordinare le attività finalizzate alla predisposizione del Piano strategico triennale, il monitoraggio della sua attuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 9/2011 e le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie. La Cabina di regia è integrata con la partecipazione di un esperto in materia di ICT ed e-government, designato dal Consiglio delle autonomie locali, e da un esperto rappresentativo degli enti del Servizio sanitario regionale, designato dalla Direzione centrale competente in materia, che partecipano in relazione agli argomenti di rispettivo interesse;
- f) *Commissione di controllo*: organo interno all'Amministrazione regionale composto dal Servizio competente in materia di ICT ed e-government e dal Servizio competente in materia di sistema informativo sociosanitario e coordinato dal Servizio competente in materia di ICT ed e-government, avente lo scopo di verificare la corretta attuazione del Piano Operativo;
- g) *Coordinamento Piani*: organo coordinato dal Servizio competente in materia di ICT ed e-government avente lo scopo di predisporre il Piano Operativo;
- h) *Servizi competenti in materia di sistemi informativi*: il Servizio competente in materia di ICT ed e-government ed il Servizio competente in materia di sistema informativo socio sanitario, sistemi informativi e privacy della Direzione centrale competente in materia di salute;

- i) *Piano triennale strategico*: Piano triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, redatto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9/2011, che definisce le linee strategiche per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche;
- j) *Programma Operativo*: documento che definisce i servizi corrispondenti alle Azioni del Piano triennale strategico, raggruppandole per ambito di responsabilità di spesa;
- k) *Ambito di responsabilità di spesa*: competenza riferita alla gestione contabile e amministrativa dei capitoli di spesa assegnati dal bilancio finanziario di gestione (BFG);
- l) *Azione*: obiettivo da realizzare che fa riferimento ad un'area tematica o macroprogetto;
- m) *Servizi*: attività svolte dalla Società funzionali alla realizzazione di un'Azione;
- n) *Beneficiari*: gli Enti ai quali è riferito il S.I.I.R. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9/2011;

Articolo 2

Oggetto della regolamentazione

1. Il presente atto stabilisce i criteri e le modalità con le quali sono regolati i rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Società I.N.S.I.E.L. – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) e della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 "Norme in materia di telecomunicazioni".
2. In particolare, il presente atto definisce le modalità di erogazione del trasferimento previsto dall'art. 9 bis, comma 2 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, la tipologia e il contenuto delle attività svolte dalla Società, gli indicatori necessari per misurare la qualità delle attività, i criteri e le modalità di computo degli oneri per le attività svolte e le modalità di periodica informativa alla Regione.
3. La Società provvede, nell'ambito del S.I.I.R., in attuazione di quanto previsto dal presente atto a:
 - a) gestire i servizi ai termini e alle condizioni indicate nel presente atto;
 - b) mettere a disposizione le risorse per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, secondo quanto previsto dall'art. 7.

Articolo 3

Durata

1. Il presente atto ha una durata di nove anni e trova applicazione a partire dalla data di adozione da parte della Giunta Regionale.

CAPO II

TIPOLOGIA E CONTENUTO DEI SERVIZI

Articolo 4 Servizi

1. Ai fini dello sviluppo e della gestione del S.I.I.R. e delle infrastrutture di comunicazione, la Società cura e garantisce:
 - a) lo svolgimento dei servizi anche complessi e non omogenei dove siano presenti componenti ICT;
 - b) l'adozione di livelli di qualità del servizio differenti in base ai beneficiari delle attività;
 - c) lo svolgimento dei servizi coerenti con le tecnologie e con le esigenze dei beneficiari delle attività;
 - d) l'aggiornamento periodico delle modalità di svolgimento e dei contenuti dei servizi svolti;
 - e) il miglioramento dei servizi, coerentemente con le esigenze di evoluzione ed innovazione manifestate dai beneficiari;
 - f) la formulazione di proposte innovative in ambito di digitalizzazione dei servizi;
 - g) le attività oggetto di delegazione amministrativa ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. I servizi svolti dalla Società sono appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) *Servizi tecnologici*: inerenti la realizzazione, l'acquisizione, la gestione e l'evoluzione di soluzioni, sistemi, servizi, prodotti e dispositivi ICT;
 - b) *Servizi applicativi*: inerenti alla produzione, l'acquisizione e la gestione di prodotti ed applicazioni software;
 - c) *Servizi* inerenti alla consulenza, la proposta di soluzioni innovative, l'evoluzione delle soluzioni, l'attività di project management, l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, le attività svolte in delegazione amministrativa e la messa a disposizione di personale tecnico avente specifiche caratteristiche professionali;
 - d) *Servizi di supporto*: inerenti attività di supporto allo svolgimento delle attività sopra riportate.

Articolo 5 Monitoraggio tecnico economico delle Azioni

1. La Società presenta ai Servizi competenti in materia di sistemi informativi e infrastrutture digitali la documentazione necessaria al monitoraggio delle Azioni.
2. Le attività di monitoraggio si distinguono in:

- a) *controllo e verifica*: finalizzato alla verifica che, per le attività di gestione ordinarie, queste siano svolte in maniera conforme agli obiettivi;
 - b) *stato avanzamento*: finalizzato alla descrizione dello stato di avanzamento delle progettualità;
 - c) *conclusione dell'attività*: finalizzato alla verifica, per le attività non ordinarie, che i risultati delle attività svolte dalla Società siano conformi ai requisiti prefissati e che siano idonei a rispondere alle funzioni previste. La verifica dell'avvenuto perseguimento degli obiettivi è effettuata in presenza di incaricati della Società e del rappresentante della struttura interessata compresa nel S.I.I.R.
- 3. A conclusione delle attività di monitoraggio viene redatto un verbale firmato dai rappresentanti di uno dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi, in base alla competenza sulla materia oggetto del monitoraggio o del beneficiario e dalla Società, nel quale sono descritte le operazioni di verifica effettuate.
 - 4. La Società se richiesto mette a disposizione della Regione idonei strumenti informatici gestionali e di business intelligence, le cui funzionalità devono consentire un adeguato supporto alla governance complessiva dei Piani di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Articolo 6 *Risorse per la gestione dei servizi*

- 1. La Società è responsabile della gestione, controllo, supervisione e retribuzione dei propri dipendenti.
- 2. Le apparecchiature e gli altri beni necessari allo svolgimento dei servizi si distinguono in:
 - a) apparecchiature ed altri beni di proprietà della Società o ad altro titolo nella disponibilità della Società, il cui utilizzo avviene nell'ambito del S.I.I.R. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente atto, la Società, ove il beneficiario non voglia provvedervi direttamente, mette a sua disposizione e gestisce tutte le apparecchiature e gli altri beni necessari. In relazione a tali beni, di proprietà della Società o di terzi soggetti, la Società garantisce il beneficiario in ordine alla qualità dei medesimi, alla rispondenza dei requisiti degli stessi all'impiego previsto, degli standard di compatibilità, nonché in ordine alla loro conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
 - b) apparecchiature ed altri beni di proprietà della Regione o di un Ente compreso nel S.I.I.R. o ad altro titolo nella disponibilità della Regione o di un Ente compreso nel S.I.I.R., già in possesso alla data di adozione del presente atto o da acquisirsi nel corso di vigenza dello stesso, la cui gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, viene affidata alla Società. Tali apparecchiature potranno altresì venire conferite, in tutto o in parte, alla Società secondo il loro valore.
- 3. La Società fornisce, su richiesta della Regione, l'elenco aggiornato delle dotazioni hardware e software di cui al comma 2.
- 4. La Società, al fine di svolgere le attività previste, può accedere alle sedi della Regione, nei limiti dei regolamenti vigenti.

5. La Regione può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con proprio personale, della collaborazione di personale dipendente dalla Società, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale. Legge finanziaria 2013)

CAPO III

GOVERNANCE

Articolo 7

Rapporti tra la Regione e la Società

1. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da:

- a) leggi
- b) atti della Giunta regionale;
- c) Piano strategico triennale;
- d) Piano Operativo;
- e) (soppresso);
- f) Convenzioni *ad hoc*;

Articolo 8

Coordinamento Piani

1. Il Coordinamento Piani è composto dal Servizio competente in materia di ICT ed e-government, dal Servizio competente in materia di sistema informativo sociosanitario e dalla Società.
2. Il Coordinamento Piani si riunisce periodicamente con cadenza almeno annuale, alla presenza della Società e di uno dei Servizi competenti in materia di sistemi informativi ovvero congiuntamente, su tematiche di interesse comune ed ha il compito di redigere il Piano Operativo.
3. Su richiesta del Coordinamento Piani, alle riunioni partecipano i rappresentanti dell'Amministrazione Regionale o degli Enti compresi nel S.I.I.R. direttamente interessati.

Articolo 9

Piano strategico triennale

1. Il Piano strategico triennale è predisposto, approvato e aggiornato secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge regionale 9/2011.

2. Il Piano strategico triennale definisce le attività da realizzare, i relativi obiettivi e le scadenze, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi e i benefici attesi.
3. Il Piano strategico triennale indica gli stanziamenti disponibili sulla base della legge di bilancio vigente al momento dell'adozione, suddivisi per spese correnti e spese in conto capitale, utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 10
Piano Operativo

1. Il Coordinamento Piani predispone il Piano Operativo, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. Il Piano Operativo descrive le progettualità, la tipologia degli interventi e i capitoli di spesa del bilancio regionale a copertura degli stessi.
2. Il Piano Operativo può essere oggetto di revisioni nell'ambito del Coordinamento Piani, in ragione di sopravvenute necessità emerse nel corso dell'anno di riferimento. La Società è tenuta ad uniformarsi a quanto previsto nel Piano Operativo e programmare di conseguenza le proprie risorse.
3. Il Piano Operativo è triennale a scorrimento annuale e viene approvato con decreto del direttore del servizio competente.
4. Il Piano Operativo può contenere, su richiesta della Regione, ogni altra informazione utile a documentare il raggiungimento degli obiettivi.
5. Il totale degli importi previsti nel Piano Operativo, al lordo di spese ed oneri di ogni tipo, non potrà mai superare gli importi annualmente stanziati a valere sulle relative Missioni e Programmi del bilancio della Regione.
6. Con cadenza trimestrale la Società rende disponibile alla Commissione di controllo un rapporto avente ad oggetto lo stato di attuazione del Piano Operativo.

Articolo 11
Convenzioni ad hoc

1. Per soddisfare esigenze specifiche, gli uffici dell'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, gli Enti ed Agenzie regionali possono stipulare con la Società, previa autorizzazione del Servizio competente in materia di ICT ed e-government, apposite convenzioni *ad hoc* a cui si applicano le disposizioni previste nel presente atto.

Articolo 12
Controllo analogo

1. La Regione esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza previsti dalla normativa statale vigente, e in particolare dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., nonché dalle leggi

regionali 3/2011, 9/2011 e 10/2012, e da ogni altra disposizione a carattere regolamentare e provvedimento giuntale.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Regione è riconosciuto il più ampio potere di controllo e di verifica sui servizi svolti dalla Società, con le modalità ritenute più opportune. In particolare, in ogni momento la Regione può chiedere alla Società informazioni e documenti relativi ai servizi o che possano su questi avere influenza. La Società deve soddisfare ogni richiesta come sopra formulata e consentire ispezioni e verifiche.
3. Nel quadro delle attività di vigilanza e controllo, la Regione può avvalersi anche di altri soggetti, pubblici o privati, di comprovata esperienza nel settore del monitoraggio, per l'esecuzione di attività di controllo o verifica del corretto svolgimento dei servizi previsti nel presente atto e negli atti esecutivi, nonché per il monitoraggio dei servizi svolti dalla Società, ai fini di un controllo qualitativo, quantitativo ed economico.
4. Qualora la Regione, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, ne ravvisi le condizioni, può richiedere la convocazione della Commissione di controllo.
5. La Commissione di controllo, accertata la situazione ed ottenuti i necessari chiarimenti, può dettare gli indirizzi correttivi alla Società, ai quali questa è tenuta a conformarsi, o informare la Giunta regionale per le ulteriori determinazioni.
6. Qualora la Commissione di controllo accerti che la Società non si è conformata agli indirizzi correttivi ne informa la Giunta regionale.
7. Alla Regione è riservata la più ampia facoltà di convocare in qualsiasi momento la Società al fine di ottenere ogni informazione sull'andamento della Società e sullo stato di attuazione del presente atto.

Articolo 13

Obblighi di collaborazione della Società

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, e in particolare dalle leggi regionali 3/2011, 9/2011 e 10/2012, la Società fornisce alla Regione, ai fini della predisposizione dei piani di cui ai precedenti artt.10 e 11 e delle eventuali modifiche operative successive alla loro approvazione, il proprio apporto consulenziale mediante attività di analisi e studi, di carattere sia strategico sia più propriamente tecnico-organizzativo, compreso l'approfondimento del profilo costi/benefici.
2. La Società partecipa alle riunioni del Coordinamento Piani fornendo ogni contributo tecnico, consulenziale, organizzativo, di analisi e di studio richiesto.
3. La Società ottempera a tutte le decisioni assunte nelle riunioni del Coordinamento Piani e alle indicazioni fornite dalla Commissione di controllo.
4. La Società è tenuta a informare costantemente la Regione, in ordine all'individuazione di possibili interventi per rendere più efficienti le attività sul piano tecnologico ed organizzativo.

5. La Società fornisce in generale ogni altra informazione ritenuta necessaria e garantisce la più ampia collaborazione tecnica.

Articolo 14

Modalità di informativa periodica

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, e in particolare dalle leggi regionali 3/2011, 9/2011 e 10/2012, la Società trasmette formalmente alla Regione tutta la documentazione indicata nel presente atto e nei documenti in esso richiamati, secondo le modalità e nei termini ivi previsti, a riscontro dei livelli delle attività svolte.
2. La Regione può comunicare alla Società, in ogni momento, eventuali variazioni dei requisiti della documentazione da produrre, in relazione alle proprie necessità.
3. Anche in relazione a quanto già previsto dall'art. 6 comma 4, la Società rende disponibile alla Regione, qualora richiesto, un sistema di monitoraggio on-line e la documentazione periodica.
4. In relazione ai rapporti inerenti l'informativa sullo stato di attuazione dei Piani, la Regione si riserva la facoltà di non approvarli e richiedere alla Società opportune integrazioni e aggiornamenti.

Articolo 15

Prestazioni di terzi e accordi con terzi

1. Per lo svolgimento di specifiche attività previste nel presente atto e nei documenti in esso richiamati, la Società può avvalersi dell'opera di soggetti terzi, selezionati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici.

CAPO IV

QUALITA' DELLE ATTIVITA'

Articolo 16

Indicatori di misura della qualità dei servizi

1. La Regione verifica periodicamente la qualità dei servizi svolti dalla Società nelle loro differenti tipologie. La rilevazione avviene attraverso la raccolta e la valutazione di misure o indicatori specifici in relazione alla tipologia dei servizi.
2. Gli indicatori sono definiti e concordati fra la Regione e la Società. Tali indicatori vengono stabiliti tenendo in considerazione le necessità della Regione e devono essere aggiornati e comunicati periodicamente dalla Società.

Articolo 17

Benchmarking

1. La Regione effettua periodicamente una verifica della congruità economica dei costi sostenuti per i servizi gestiti dalla società, confrontandoli quelli rinvenibili in dati pubblici di altre amministrazioni e con riferimenti di mercato. La verifica avviene attraverso dati strutturati, prendendo anche a riferimento società analoghe o dalle caratteristiche simili e valutando specifiche misure e indicatori riferibili agli attributi del servizio.

CAPO V

COSTI DI GESTIONE, INVESTIMENTO E FINANZIAMENTO

Articolo 18

Costi di gestione e investimento

1. I costi di gestione della Società comprendono i costi del personale, i costi di struttura, gli ammortamenti, la manutenzione e gestione dei beni strumentali e quant'altro necessario al funzionamento della società.
2. I costi per gli investimenti della Società riguardano gli asset suscettibili di ammortamento.

Articolo 19

Finanziamento

1. Ai sensi dell'art.9 bis, comma 2, della legge regionale 9/2011, entro il 30 marzo di ogni anno, la Società comunica alla Regione i costi di gestione di cui al precedente articolo, con l'esplicitazione puntuale delle singole voci di costo.
2. Con Delibera di Giunta regionale:
 - a. è autorizzato il trasferimento di cui al predetto art.9 bis, in via anticipata e in un'unica soluzione, a favore della Società a titolo di copertura dei costi di gestione.
 - b. ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3, su proposta degli assessori competenti in materia di ICT ed e-government e di salute, sono approvati i programmi di sviluppo e sono autorizzati i relativi trasferimenti, anche a copertura dei costi per gli investimenti.
3. Gli introiti derivanti dalle attività svolte per conto della Regione in attuazione dell'articolo 4, comma 8 della L.R. 9/2011, quelli derivanti dalla fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico e dalle altre attività svolte in regime di economia di mercato costituiscono entrate proprie della società e sono scomputati nella determinazione del finanziamento di cui al presente articolo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Modalità di comunicazione tra Regione e Società

1. Ai sensi del presente atto, la comunicazione e la trasmissione formale di documenti tra Regione e Società è soddisfatta con le seguenti modalità:
 - a. posta elettronica certificata (PEC);
 - b. sistema di interscambio sicuro concordato tra le parti.

Articolo 21

Obbligo di riservatezza e applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation)

1. La Regione, relativamente agli obblighi di riservatezza ed applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nello svolgimento delle attività previste nel presente atto, stipula un apposito atto per l'affidamento dell'incarico di responsabile del trattamento.

Articolo 22

Rapporti tra la Società e la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità

1. I rapporti tra la Società e la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità sono regolati dalle disposizioni del presente atto.

Articolo 23

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto previsto dalle leggi regionali 9/2011, 3/2011 e 10/2012, e s.m.i., nonché dalla normativa regionale e nazionale vigente nelle materie trattate.

Articolo 24

Modifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 9/2011, il presente atto è aggiornato con delibera di Giunta regionale, su proposta su proposta dall'Assessore regionale competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute.
2. Lo schema delle modifiche è trasmesso alla Società, la quale potrà avanzare osservazioni e proposte di modifica entro 30 giorni.
3. La Società può proporre autonomamente modifiche ritenute necessarie e opportune, mediante la trasmissione di uno schema di modifica ai Servizi competenti in materia di sistemi informativi.

Criteri di computo e modalità di erogazione degli eventuali corrispettivi spettanti a Insiel S.p.A. per specifiche attività svolte su apposito incarico della Regione

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto della regolamentazione

CAPO II – CRITERI E MODALITÀ DI COMPUTO DEGLI ONERI

Art. 2 – Corrispettivi

Art. 3 – Fatturazione

Art. 4 – Modalità di pagamento

Art. 5 – Responsabilità della Società

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6 – Rapporti tra la Società e la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità

Art. 7 – Rinvio

Art. 8 – Modifiche

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto della regolamentazione

1. Il presente atto stabilisce i criteri di computo e le modalità di erogazione degli eventuali corrispettivi spettanti a Insiel S.p.A. per specifiche attività svolte su apposito incarico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o del Servizio Sanitario Regionale.

CAPO II

CRITERI E MODALITÀ DI COMPUTO DEGLI ONERI

Articolo 2

Corrispettivi

1. In funzione della diversità dei servizi o degli SLA previsti, possono essere applicate tre modalità per il calcolo dei corrispettivi, come di seguito elencato:
 - a. corrispettivi calcolati moltiplicando un importo unitario per una quantità;
 - b. corrispettivi definiti in maniera forfettaria;
 - c. corrispettivi definiti a corpo.
2. Le quantità di cui al comma 1, lett. a), si riferiscono a:
 - a. giorni persona corrispondenti a specifiche figure professionali;
 - b. function point o metriche di misurazione dei prodotti software opportunamente suddivisi in classi;
 - c. elementi o dispositivi tecnici.
3. L'individuazione esatta degli importi unitari di cui al comma 1, lett. a), è specificata nel Catalogo dei servizi.

Articolo 3

Fatturazione

1. Ai fini della fatturazione, nel Piano Operativo è indicata, in relazione ad ogni Attività inserita, la corrispondente modalità di fatturazione.
2. La fatturazione avviene attraverso tre modalità distinte:

- a) *Servizi continuativi*: viene applicata alle Attività che presentano una continuità temporale e fa riferimento ad attività gestionali. La fatturazione è trimestrale e rispetta le seguenti specifiche:
- 1) attività continuativa per l'intero anno solare: viene fatturato un importo pari al 25% per ogni trimestre;
 - 2) attività eseguita per una frazione dell'anno solare: il corrispettivo previsto viene suddiviso in dodicesimi e viene fatturato solamente l'importo relativo ai mesi erogati nel trimestre di pertinenza;
- b) *Rimborsi ed attività a consuntivo*: viene applicata alle Attività che necessitano di una rendicontazione a consumo. Fa riferimento, in termini non esaustivi, a canoni per servizi, acquisizioni e servizi per i quali è stabilita la predisposizione di un resoconto a fronte di un determinato corrispettivo. La fatturazione è a rendiconto delle spese sostenute. La Regione ha facoltà di concedere una anticipazione pari al 30% degli importi inseriti a Pino operativo delle attività di rimborso.
- c) *Stati finiti*: viene applicata alle Attività in cui è identificabile a priori un'esecuzione per stati finiti, concordati all'avvio dei lavori. Viene applicata per sviluppi ed interventi evolutivi. La fatturazione viene eseguita a fronte della corretta esecuzione di un'Attività predefinita, di una fase della stessa o a fronte di uno specifico stato di avanzamento lavori, indipendente da scadenze temporali predefinite. Per dare corso alla fatturazione, la Società predispone e presenta un documento che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto concordato. La documentazione che la Società invia a corredo della fatturazione viene indicata dettagliatamente nel documento "Regole".
3. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, i corrispettivi relativi alle Convenzioni *ad hoc* di cui all'art. 11 del documento relativo allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione, o alle attività a qualsiasi titolo cofinanziate da soggetti diversi dalla Regione, possono essere oggetto di specifica e distinta fatturazione, secondo le modalità concordate di volta in volta tra le parti.

Articolo 4 Modalità di pagamento

1. La Regione provvede al pagamento delle fatture di cui all'art. 3 entro 30 giorni dalla data di ricevimento, compatibilmente con le esigenze tecniche di chiusura del bilancio regionale e dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno.

Articolo 5 Responsabilità della Società

1. La Società è tenuta al risarcimento di ogni danno, di cui sia civilmente responsabile, verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente atto, verso la Regione o verso terzi.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Rapporti tra la Società e la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità

1. I rapporti tra la Società e la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità sono regolati dalle disposizioni del presente atto.

Articolo 7

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si rinvia, in quanto compatibile, a quanto previsto del documento relativo allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione, nonché alle leggi regionali 9/2011, 3/2011 e 10/2012, e s.m.i. e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 8

Modifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, della legge regionale 9/2011, il presente atto è aggiornato con delibera di Giunta regionale, su proposta su proposta dall'Assessore regionale competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute.
2. Lo schema delle modifiche è trasmesso alla Società, la quale potrà avanzare osservazioni e proposte di modifica entro 30 giorni.
3. La Società può proporre autonomamente modifiche ritenute necessarie e opportune, mediante la trasmissione di uno schema di modifica ai Servizi competenti in materia di sistemi informativi.